

SYNDICAT D'INITIATIVE DE VALSAVARENCHÉ
PRO LOCO

PROPOSTA
STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

- 1.1 Viene costituita la Pro Loco di Valsavarenche con sede legale nel Comune di Valsavarenche, fraz. Degioz n° 52
- 1.2 La Pro Loco di Valsavarenche aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale della Valle d'Aosta.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale

- 2.1 La Pro Loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico
- 2.2 Essa ha competenza nel Comune di Valsavarenche
- 2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune, anche in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti privati o pubblici in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 Finalità

3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche di Valsavarenche. In particolare si propone le seguenti finalità:

- a) valorizzazione delle risorse turistiche, culturali, di accoglienza e ambientali del luogo;
- b) assistenza, tutela e informazione turistica;
- c) iniziative di sensibilizzazione sugli aspetti turistici, culturali ed ambientali;
- d) promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche;
- e) compiti di monitoraggio sul settore turistico;
- f) attività di utilità sociale e di solidarietà;
- g) promozione degli scambi culturali;
- h) collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia – Comitato Regionale) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Valle d'Aosta;
- i) apertura e gestione di circoli per i propri soci;
- j) somministrazione di bevande ed alimenti.

Art. 4 Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 30/04 di ogni anno;
- b) eventuali contributi dei soci;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi da enti pubblici e privati e/o commissionati;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo.

4.3 E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

4.4 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.5 Beni immobili, mobili e strumentali di proprietà.

Art. 5 **Soci**

5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

5.4 La quota sociale ha valore dal 1/1 al 31/12.

Art. 6 **Diritti e Doveri**

6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio di previsione.

6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
- d) a ricevere l'eventuale tessera della Pro Loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

6.3 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, a curarne l'immagine e a garantirne l'assetto economico.

Art. 7 **Ammissione e perdita di qualifica di socio**

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati in Valsavarenche e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.

7.2 L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l'articolo 7.1.

Art. 8 **Organi**

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Art. 9 **Assemblea dei Soci**

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 All'Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.

9.4 Sono consentite fino a due deleghe. Nell'elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria

9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votante (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provibiri.

9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che indica la sede, la data e l'ora e ne fissa l'ordine del giorno; la comunicazione viene effettuata tramite avviso pubblico affisso nella Comunità di Valsavarenche.

9.13 L'Assemblea può anche essere indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

9.14 Le modifiche statutarie possono essere adottate anche dall'Assemblea straordinaria.

9.15 L'Assemblea delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.16 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci aventi diritto al voto.

9.17 L'Assemblea delibera per lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.18 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

Art. 10 **Consiglio Direttivo**

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da 8 membri; essi vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevali il voto del Presidente.

10.4 Il consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice - Presidente.

10.5 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'UNPLI della Valle d'Aosta.

10.6 Il consiglio deve essere convocato non meno di tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.

10.7 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e quindi surrogato.

10.8 Sia la decadenza che la surroga devono essere deliberate dal consiglio Direttivo.

10.9 Nel caso di dimissione o decesso di uno dei membri del consiglio direttivo, spetterà all'assemblea eleggere un nuovo membro nel corso della prima riunione generale.

10.10 Spetta al Consiglio: l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea, delibera sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Proviviri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

10.11 Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco

11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il consiglio direttivo deve provvedere entro 30 gg alla elezione del nuovo presidente.

Art. 12 Segretario – Tesoriere

12.1 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.

12.5 In particolare ha i seguenti compiti:

- a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
- b) predisporre relazioni e verbali di cui sia stato incaricato;
- c) esprime parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
- d) redige la stesura dei bilanci;
- e) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'assemblea dei soci

13.2 Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 Possono partecipare con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 14 Collegio dei Provibiri

14.1 Il Collegio dei Provibiri è composto da due membri effettivi e uno supplente, eletti dall'assemblea dei soci.

14.2 Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14.3 Essi hanno il compito di controllare l'osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.

14.4 Il collegio può segnalare controversie che non sia in gradi di decidere al collegio dei Provibiri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.

Art. 15 Presidente Onorario

15.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro loco.

15.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 16 **Controllo e Vigilanza**

- 16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.
- 16.2 La Pro Loco, operando d'intesa con l'amministrazione comunale, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
- 16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
- 16.5 Il consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
- 16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale e le verifiche e controlli della rispettiva normativa regionale.
- 16.7 La Pro Loco deve depositare, entro 30 giorni dalla propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso l'UNPLI regionale.
- 16.8 Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 4 p.1, la pro loco viene commissariata dall'UNPLI regionale.
- 16.9 L'UNPLI regionale, in caso vengano meno i requisiti necessari per un corretto funzionamento della Pro Loco, mette a disposizione l'atto costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il funzionamento dell'associazione.

Art. 17 **Scioglimento della Pro Loco**

- 17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci anche in assemblea straordinaria.
- 17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all'UNPLI regionale, al comune di residenza.
- 17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
- 17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale nel territorio comunale.

Art. 18 **Riferimenti Legislativi**

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

Art. 19 **Norma transitoria**

- 19.1 Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi a Valsavarenche il 21 febbraio 2004 ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

PROLOCO VALSAVARENCHÉ
Loc. Degioz, 52 - 11010 VALSAVARENCHÉ
VALLE D'AOSTA (I)
e-mail: valsavarenche@prolocovda.it
www.valsavarenche.com

